



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

NOMINA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

COMUNICA

che, ai sensi della legge regionale sotto riportata, il Consiglio regionale deve procedere alla nomina di tre componenti effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e due supplenti del collegio sindacale delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER):

- Milano;
 - Pavia - Lodi;
 - Brescia - Cremona - Mantova;
 - Bergamo - Lecco - Sondrio;
 - Varese - Como - Monza e Brianza - Busto Arsizio
- legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), articolo 14.

Durata incarico: cinque anni.

REQUISITI: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano l'ente interessato.

Le **candidature possono essere proposte** dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

Le autocandidature sono inammissibili.

Le proposte di candidatura, sottoscritte dal proponente e indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di

martedì 22 gennaio 2019 – ore 16.00

La proposta di candidatura in originale deve pervenire al Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:

- 1) **consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Consiglio regionale**, via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 – 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 – 12.00);

- 2) **spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia – UO Lavori d’Aula e Nomine – via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano;
- 3) **tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) – in formato .pdf – al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.**

Ogni candidatura, sottoscritta dal candidato, consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, effettua le dichiarazioni previste per legge.

Con la proposta di candidatura devono essere prodotti:

- 1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, includente l’elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti richiesti per la nomina;
- 2) fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 6, della l.r. 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla l.r. 25/2009, nonché alle norme vigenti e all’ordinamento che disciplina l’ente interessato.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili e l’accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall’incarico ricoperto, **fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale** (articolo 10, comma 3).

In considerazione del fatto che verrà predisposto un unico elenco di candidati valido per tutte le ALER, non è necessario specificare per quale ALER viene presentata la candidatura.

Si invitano pertanto gli interessati ad astenersi:

- **dal presentare distinte candidature per differenti ALER;**
- **dallo specificare nel modulo per quale ALER intendono presentare la candidatura.**

Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura può essere utilizzato il modulo disponibile presso la U.O. Lavori d’Aula e Nomine – Via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano – telefono 02/67482.491 – 496 – 758, ove è altresì possibile ottenere informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito del Consiglio regionale della Lombardia ([link ai bandi aperti](#)), mentre il modulo da utilizzare per proporre una candidatura può essere scaricato nella sezione relativa alle nomine del sito medesimo ([modulistica](#)).

L’amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale.

Milano, 17 dicembre 2018

Il Presidente
f.to Alessandro Fermi